

L'obbligo di formazione continua non è assolto mediante
l'autoreferenziale richiamo alla propria competenza professionale
altrimenti acquisita

Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua
costituisce presupposto sufficiente per il sorgere del relativo
illecito deontologico, non essendo altresì necessario indagare la
conoscenza reale del diritto da parte dell'incolpato, tantomeno
d'ufficio o sulla scorta di un'autoreferenziale richiamo alla
competenza professionale altrimenti acquisita, giacché l'acquisizione
dei crediti formativi è proprio il sistema attraverso il quale provare
l'aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico

(Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita nullità
della sanzione disciplinare avendo il CDD omesso di considerare la
conoscenza reale del diritto da parte dell'incolpato, in quanto
collaboratore redazionale di una rivista giuridica).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato),
sentenza n. 423 del 18 novembre 2024